



Circ. N. 54

Villaputzu, 09 ottobre 2024  
Al personale Docenti  
Agli studenti  
Al DSGA  
Al sito web

### **Oggetto: disposizioni relative alla vigilanza**

#### **Premessa**

Si forniscono alle SS.LL. alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica (attività didattiche ordinarie, eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, progetti ecc) all'interno e nelle aree esterne di pertinenza della scuola, o all'esterno per attività organizzate dall'Istituzione scolastica.

Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede la presenza del/i docenti nello spazio assegnato, l'attenzione al corretto comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non secondo quanto previsto dal regolamento d'Istituto.

#### **Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica**

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta,



La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale. Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

**Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.**

**Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi.** Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca dovrà assicurarsi della presenza nell'area/piano di competenza di un collaboratore scolastico, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità a vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

**Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 c.c.).**

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi con i genitori degli alunni per evitare di eludere la sorveglianza sulla classe, che deve essere esercitata, costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica. Particolari situazioni problematiche vanno affrontate e discusse solo su appuntamento, in orario diverso da quello del servizio in classe.

### **Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, onde evitare attese. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

### **Vigilanza durante la ricreazione**

La vigilanza sugli alunni durante la pausa didattica è a carico dei docenti assegnati alle classi con specifica disposizione e relativi turni di vigilanza.

### **Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio/aule didattiche dedicate**

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo ai comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.



### **Vigilanza durante le visite guidate/viaggi di istruzione**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, in misura costante e ininterrotta.

### **Allontanamento alunni dalla classe**

Il provvedimento di allontanare gli alunni dalla classe **non è consentito e non esonera** il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi;

Similmente per non incorrere in responsabilità civili e disciplinari, è fatto divieto di far allontanare dalla classe piccoli gruppi di alunni che non prevedano la vigilanza contestuale di un docente.

### **Compiti dei collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area di servizio, per favorire nelle aule l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni).

A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi dell'area di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i colleghi e/o docenti.

In caso di assenza di un docente il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza o collaboratore del DS che provvederà alla sostituzione.

### **Accesso di persone estranee alla scuola**

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

**Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e cooperazione di tutti per garantire il buon funzionamento delle attività scolastiche evitando contestazioni di addebito facilmente eludibili.**

*Il dirigente scolastico*  
**Rita Scalas**

*Rita Scalas*